

ENTRATE
CIALE DI PISA
ORIALE DI PISA

Acli Arte e Spettacolo APS

2023

Sede Provinciale di PISA

SERIE III

Statuto

Art. 1 - COSTITUZIONE

1.1 In conformità articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana,

l'Associazione, artistica, culturale, educativa e ricreativa denominata

"Acli Arte e Spettacolo Sede Provinciale di PISA C.F. 93085450505, di se-

quito indicata anche come Associazione provinciale, che può essere corretta-

mente identificata con la denominazione di "Acli Arte e Spettacolo Sede pro-

vinciale di Pisa", si adegua al Codice del Terzo Settore (D.Lgs.

117/2017) . In seguito all'iscrizione presso il Registro unico del Terzo

settore, sezione associazioni di promozione sociale, e, nelle more

dell'istituzione del Registro, presso i registri della promozione sociale di

cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 383/2000, la denominazione

dell'associazione sarà: ""Acli Arte e Spettacolo APS - Sede Provinciale di-

Pisa

1.2 L'Associazione provinciale ha sede in Pisa via Francesco da Buti,20.

Il trasferimento della sede legale non comporta necessità di modifica statu-

taria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

1.3 E' data facoltà alla Presidenza di modificare la sede legale, ove se

ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio provinciale

1.4 L'Associazione provinciale è tenuta a comunicare tempestivamente qual-

siasi trasferimento della sede legale alla Sede nazionale di Acli Arte e

Spettacolo, agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è

iscritta.

*Cop. al
P. C. C.*

1.5 L'Associazione provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia di riferimento tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale, soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale, e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione provinciale.

1.6 L'Associazione provinciale, opera in piena autonomia e responsabilità, programmatica, organizzativa ed amministrativa, giuridica e patrimoniale. E' promossa da Acli Arte e Spettacolo APS (C.F. 80215510589), di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" e ne rappresenta, ferme le autonomie amministrative, organizzative, patrimoniali e giuridiche e le conseguenti responsabilità, sua articolazione territoriale a livello provinciale, atteso che ne condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi del livello provinciale e dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). L'associazione provinciale aderisce, altresì e sin d'ora, ad eventuali Reti Associative, anche Nazionali, dalla stessa Associazione nazionale costituite e/o promosse o a cui la medesima aderisce.

1.7 L'Associazione provinciale, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni

*Espr
Albano*

ENTRATE
CIVILE DI PISA
N. 143 E. DI PISA

previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di Acli Arte

2220

e Spettacolo APS è riconosciuta ed affiliata ad Acli Arte e Spettacolo APS

SERIE III

medesima. In particolare l'Associazione rappresenta il livello di articola-

zione territoriale provinciale di Acli Arte e Spettacolo APS.

1.8 L'Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illi-

mitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire,

anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destina-

zione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.9 L'Associazione provinciale si ispira alle norme del proprio ordinamento

interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati.

1.10 In relazione all'utilizzo della denominazione e dei loghi di Acli Arte

e Spettacolo APS, titolare esclusiva dei medesimi, l'Associazione provincia-

le accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai

competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed

integrale rispetto. 1.11 L'Associazione provinciale come regolamentata nel-

presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti dispo-

sizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - FINALITA' (OGGETTO)

2.1 L'Associazione provinciale, in coerenza con il Messaggio Evangelico e

l'impegno educativo e sociale delle Acli e della Associazione nazionale, ha

lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti de-

Co M
Alf. Comaro

gli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratte-

rizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vi-

genti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazio-

ne, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fundamenta-

li sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le

finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solida-

rietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative,

assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza,

del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello

nazionale che internazionale. L'Associazione si impegna a partecipare alle

iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai livelli

regionale e nazionale.

2.3 L'Associazione provinciale esercita un ruolo di sviluppo, di promozione

e di coordinamento delle Strutture di base di Acli Arte e Spettacolo APS

presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando anche la de-

signazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine

di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito

provinciale per svolgimento delle attività istituzionale, ed in generale as-

sume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli ass

ociati.

2.4 In tale ottica l'Associazione provinciale rivolge particolare attenzione

ai momenti aggregativi e ricreativi al fine di determinare le condizioni di

una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto nu-

mero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie di

L. Q.
Russo

ENTRATE
ALE DI PISA

DR. A. DI PISA
Art. 1. Arte e Spettacolo APS.

2.5

2.5 L'Associazione provinciale nell'ambito degli orientamenti politici e

SERIE III

programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonoma

di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche ri-

levanti sul territorio della propria provincia, ed elabora e sviluppa, al

riguardo, una politica ed una azione a livello provinciale secondo i princi-

pi di cui sopra.

2.6 L'associazione provinciale, nell'ambito territoriale di riferimento, ac-

quisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di

natura economica, politica e legislativa sia per determinare una efficace

azione a livello provinciale, sia per supportare l'attività a livello di ba-

se, sia per coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione

degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regiona-

le.

Art. 3 - ATTIVITA'

3.1 L'Associazione provinciale può svolgere tutte le attività propedeutiche

e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui

all'art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione provinciale può attuare

tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie ed avvaler-

si, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzio-

nate. Potrà inoltre stipulare accordi e/o convenzioni in genere, effettuare

raccolte pubbliche di fondi, svolgere in regime convenzionato con Ammini-

strazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, artistiche, cul-

turali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai

C. S.
P. Corrado

fini istituzionali.

Registrato

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del

D.Lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paes-

saggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazio-

ni; • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-

creative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-

zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse so-

ciale e culturale;

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-

spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione

del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti

in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato

del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del

Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa

sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n.

106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infra-

Sp. A. L.
Perman

struttura del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra

attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,

- della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari op-

portunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto soli-

dale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati

alla criminalità organizzata.

L'Associazione, inoltre, su iniziativa della Presidenza, a mero titolo esem-

plificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni stabilite

anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 no-

vembre 2017, e succ. mod. e integr., oltreché dalle normative amministrative

e fiscali vigenti in materia, può:

a) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso

iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della

musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisi,

sivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-

discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari,

del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra

forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la

vita di tutti i cittadini;

Gual
Alcorno

b) Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, ade-

registrato

quatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini at-

traverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo,

con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sa-

ni, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gra-

tificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particola-

re attenzione alla loro valorizzazione;

c) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre,

concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di as-

sistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre

manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla pro-

mozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione

in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche

perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi

d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed arti-

stico per tutti i cittadini;

d) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di

cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale,

l'aumento della sensibilità sociale, solidale e cristiana nonché l'aumento

della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di in-

centivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso

l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artisti-

co-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore speci-

fico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;

e) Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e

*Cal
Muro*

TE
PISA
PISA

L'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi

la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i gio-

vani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazio-

ne sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei

settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive

figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, del-

la moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e

di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello

nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche,

raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conser-

vazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, orga-

nizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di

soddisfarne le esigenze;

f) Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o or-

chestre filarmoniche, una o più bande musicali, che siano un punto culturale

di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare atten-

zione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici.

su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare atten-

zione a recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia,

scenografia, scrittura creativa, nonché lettura e composizione musicale,

studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, corrobo-

rata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di

canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza

possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi,

allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di

Co. sul
Piemonte

Registrato

settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i
valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d'arte e della musica
dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti
e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella
società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pub-
blico, oggi deviato da mode caduche e diseducative;

g) Costituire contestualmente quando possibile, con i medesimi intenti,
anche una o più compagnie di balletto, aprendo la possibilità di allargarsi
nella maniera più completa anche al teatro musicale;

h) Controbattere la diffusione e la pratica di certe forme d'arte, di
ricreazione e di spettacolo diseducative e asociali oggi di moda soprattutto
tra i giovani, foriere di comportamenti e di costumi anche criminosi provo-
cati dall'uso e dalla diffusione di sostanze tossiche e alienanti con conse-
guenti comportamenti irresponsabili e spesso luttuosi sulle strade, perse-
guendo e promuovendo forme attive di sensibilizzazione, soprattutto tra i
giovani, nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza,
dell'arte e della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenti-
camente e serenamente festosa e sociale, aiutandosi anche attraverso il ri-
lancio e la difesa dello spettacolo "dal vivo" con l'impegno primario a ri-
cercare e a promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molte-
plici e nuove occasioni di operatività, di espressività e di lavoro per gli
operatori culturali, assieme alla difesa ed al rilancio della produzione ar-
tistica del nostro Paese;

i) Curare pubblicazioni ed edizioni video, discografiche e fotografiche
promuovendo l'istituzione di biblioteche fono-video di consultazione: pro-

GA
Rou

muovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione

con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa;

j) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;

k) Affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d'arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni, con l'obiettivo di superare le separazioni tra arti "classiche" e "moderne", tra arti "serie" e "leggere", di abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura, rilanciando il metodo basato sulla qualità, sui valori morali e sullo spessore artistico dell'opera, indipendentemente dal "genere" espressivo prescelto;

l) Promuovere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l'obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del modo del lavoro di settore e con la piena adozione, all'uso, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come Associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;

m) Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per

Cy M
P. Cerro

quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione;

registrato

Art. 4 - STRUTTURE AFFILIATE E SOCI

4.1 L'Associazione provinciale costituisce articolazione territoriale

della Associazione nazionale Acli Arte e Spettacolo APS. Ogni struttura di

base/circolo associativo affiliato è tenuto ad attenersi, oltre che al pro-

prio Statuto ed a quello dell'Associazione provinciale, anche allo Statuto,

ai Regolamenti e alle direttive emanate da Acli Arte e Spettacolo APS ed a

partecipare alla vita associativa della medesima Associazione nazionale, nel

rispetto dei principi di democrazia e di rappresentatività. L'affiliazione

avviene, di norma, tramite la Presidenza Provinciale territorialmente compe-

tente, la quale esamina la domanda della struttura di base/circolo associa-

tivo richiedente e, in presenza dei requisiti statutari, ne determina lo

status di affiliata.

4.2 La partecipazione alla vita associativa di Acli Arte e Spettacolo APS,

pertanto, si realizza con il tesseramento quale vincolo associativo delle

persone fisiche e/o giuridiche, attraverso le strutture affiliate che tra-

smettono le iscrizioni individuali alla Associazione provinciale territo-

rialmente competente, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione

Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Struttu-

re di base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.

L'Associazione provinciale, conseguentemente, adotta la tessera nazionale

quale tessera sociale.

4.3 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vi-
ta associativa;

*Cal
Corino*

ITE
PISA
PISA

• Non è ammessa alcuna discriminazione nell'ammissione dei soci nè al-

SERIE III

cuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;

• La quota, o contributo associativo è di carattere annuale, non è rimborsabile, nè trasmissibile, né rivalutabile;

• Nella specie, trattandosi di organizzazione Associativa complessa a carattere nazionale, la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato.

• I soci hanno diritto di eleggere, pertanto, i Delegati al Congresso provinciale dell'Associazione di riferimento e, conseguentemente, al Congresso nazionale dell'Associazione Acli Arte e Spettacolo APS.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Gli organi del Consiglio Provinciale sono:

Congresso Provinciale

Consiglio Provinciale

Presidenza Provinciale

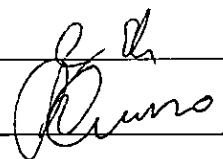
Presidente Provinciale

Commissione Artistica, eventuale

Organo di controllo, eventuale

Revisore Unico o Collegio dei Revisori, eventuale

In relazione agli Organi sociali l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni della Statuto Nazionale di Acli Arte e Spettacolo in materia di



Registrato

interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati", allo "Scioglimento presidenze", allo Scioglimento consiglio - Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere, anche tra gli organi di cui al punto 5.1 che precede.

Art. 6 - CONGRESSO PROVINCIALE

6.1 Il Congresso Provinciale è indetto dal Consiglio Provinciale e convocato dal Presidente Provinciale:

- a) In via ordinaria ogni quattro anni;
- b) In via straordinaria per richiesta della maggioranza delle Strutture di base;
- c) Per decadenza del Consiglio Provinciale.

6.2 Il Congresso è composto dai delegati eletti dalle Assemblies dei soci delle Strutture di base con sede nella provincia e scelti tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

6.3 Al Congresso partecipano con diritto di voto e di parola i delegati eletti dalle Assemblies dei soci delle Strutture di Base;

Con solo diritto di parola partecipano:

- a) I Presidenti delle Strutture di base, se non delegati;
- b) Il Presidente delle Acli provinciali o suo delegato;
- c) Un rappresentante della sede nazionale di Acli Arte e Spettacolo;
- d) I rappresentanti provinciali delle Associazioni specifiche e professionali delle ACLI.

6.4 La convocazione del Congresso deve contenere il luogo, la data e l'ora di svolgimento, l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della riunione, il programma dei lavori, la data ultima di svolgimento delle As-

9/10
Rom

3.000.7 assemblee delle strutture di base e il numero dei delegati da esprimere.

6.5 Il Congresso Provinciale:

a) Approva il Regolamento congressuale e stabilisce le linee d'indirizzo programmatico per il quadriennio;

b) Determina il numero dei componenti il Consiglio Provinciale che, comunque, non può essere inferiore a 3 e non superiore a 9 consiglieri;

c) Elegge Il Presidente provinciale, i componenti il Consiglio Provinciale e i delegati al Congresso Nazionale.

6.6 Il Congresso Provinciale è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei delegati. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei delegati che abbiano verificato i poteri.

Art. 7 - NORME E CANDIDATURE

7.1 Possono candidarsi alla carica di Presidente Provinciale di Acli Arte e Spettacolo APS i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno sei mesi all'Associazione. La candidatura sottoscritta da almeno 10 soci di 2 strutture diverse, deve pervenire alla segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso. In caso di mancanza di candidature la sede provinciale sarà commissariata dalla Presidenza Nazionale che fisserà la nuova data del Congresso.

7.2 I candidati maggiorenni al Consiglio Provinciale, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, possono presentare alla presidenza del Congresso provinciale la propria candidatura nei tempi e nei modi fissati dal Congresso stesso.

7.3 I soci maggiorenni, candidati a delegati al Congresso nazionale, devono essere iscritti da almeno tre mesi ad Acli Arte e Spettacolo APS. Le can-

E. D.
Druso

didature, in forma individuale, devono pervenire alla Presidenza del Congresso provinciale nei tempi e nei modi fissati dal Congresso stesso.

Registrato

7.4 L'Organo di controllo, il Revisore Unico, o il Collegio dei Revisori, nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire, possono essere nominati dal Consiglio Provinciale nella prima riunione valida.

7.5 Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 8 - CONSIGLIO PROVINCIALE

8.1 Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo della sede provinciale di Acli Arte e Spettacolo APS ed è composto con diritto di voto da:

- a) Presidente Provinciale;
- b) Consiglieri eletti dal Congresso provinciale;
- c) Presidente delle Acli Provinciali o da un suo delegato;

8.2 Partecipano al Consiglio Provinciale con solo voto consultivo:

- a) Il rappresentante della Commissione Artistica;
- b) L'Organo di controllo, monocratico o collegiale;
- c) Il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori.

8.3 Il primo Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente provinciale entro trenta giorni dal Congresso per:

- a) Eleggere la Presidenza provinciale su sua proposta;
- b) Nominare, con solo voto consultivo, la Commissione Artistica composta da personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche (facoltativo);

C. St. Perini

c) Specificare le linee programmatiche approvate dal Congresso.

8.4 Successivamente, il Consiglio Provinciale è convocato, di norma, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista. Il Consiglio provinciale, nei casi di decadenza, può essere convocato in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza o del Consiglio, su richiesta della metà più uno dei soci tesserati nella Provincia. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione ed essere inviata almeno 15 giorni prima.

8.5 Il Consiglio Provinciale:

a. E' validamente costituito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b. Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario. In caso di mancata approvazione del rendiconto il Consiglio Provinciale deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvato nella seconda seduta decadono tutti gli organi provinciali.

c. Redige e approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;

d. Sostituisce eventuali consiglieri in caso di dimissioni, decadenza o impedimento con i primi dei non eletti al Congresso provinciale;

e. Approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente o della Presidenza provinciale presentate dalla maggioranza dei componenti con diritto di voto;

C. d.
Rovus

f. Nelle riunioni con all'ordine del giorno dimissioni e/o discussione

Registrato

di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è richiesta la pre-

senza dei due terzi dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto fa-

vorevole della maggioranza dei presenti;

g. Convoca il Congresso provinciale specificandone le norme del Regola-

mento ed affidandone la preparazione alla Presidenza provinciale;

h. In caso di decadenza della Presidenza viene convocato in via straor-

dinaria entro 30 giorni per eleggere la nuova Presidenza;

i. delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione.

j. Delibera l'istituzione di attività diverse da quelle di interesse so-

ciale, da svolgere in via secondaria e strumentale.

Art. 9 - PRESIDENZA PROVINCIALE

9.1 La Presidenza è l'organo esecutivo e amministrativo della sede provin-

ciale, ed è formato, con diritto di voto, oltre che dal Presidente Provin-

ciale, dai rappresentanti eletti dal Consiglio Provinciale e, con solo voto

consultivo, da altre personalità dell'arte e della cultura o rappresentanti

di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;

9.2 La Presidenza:

a. Elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel

caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Pre-

sidente vicario;

b. Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine

all'attività svolta dall'Associazione;

c. Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadi-

ni non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realiz-

CE
Dura

zazione di programmi particolari;

d. Dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente, il Presidente provvederà a convocare il Consiglio Provinciale il quale eleggerà, su proposta del Presidente, il sostituto;

e. E' convocata, di norma, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e in via straordinaria, su richiesta di almeno la maggioranza dei suoi componenti: in questo caso la Presidenza deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione ed essere inviata almeno 7 giorni prima;

f. Formula i programmi dell'attività sociale, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone al Consiglio provinciale per l'approvazione;

g. Attua le deliberazioni ed i programmi stabiliti dal Consiglio provinciale;

h. Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti con doppia firma, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

i. Definisce il Regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione provinciale secondo le indicazioni del Consiglio Provinciale;

j. Delibera l'istituzione di attività diverse da quelle di interesse sociale, da svolgere in via secondaria e strumentale

k. Svolge ogni ulteriore attività gestionale non diversamente demandata ad altro organismo

G. M.
P. Russo

9.4 Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre

riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza è dichiarato decaduto

Registrato.....

dall'incarico.

9.5 Le sedute del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente

e sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere

vencono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Delle

sedute è redatto processo verbale scritto.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Sede Provinciale e

rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente, o mediante i

suoi delegati.

10.2 Adli Arte e Spettacolo - Sede Provinciale APS risponde unicamente

delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi

causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

10.3 Il Presidente Provinciale:

a) Convoca e presiede la Presidenza curando l'attuazione delle delibere;

b) Stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'Associazione ed ha pote-

re di firma.

10.4 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice

Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti.

10.5 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Pre-

sidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare

da apposito verbale che dev'essere reso pubblico alla prima riunione della

nuova Presidenza.

Art. 11 - LA COMMISSIONE ARTISTICA

*Scelto
Danno*

11.1 La Commissione Artistica, nominata dalla presidenza su proposta del

Presidente, è l'organo consultivo e facoltativo che può essere nominata, anche tra i non soci, scegliendo personalità del mondo dell'arte o rappresentanti di enti e istituzioni con finalità artistiche per contribuire alla crescita sociale, culturale e artistica dell'Associazione e di tutti i cittadini. La Commissione nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico che può essere invitato in Presidenza con solo voto consultivo. La Commissione Artistica dura in carica, al massimo, sino alla naturale scadenza della Presidenza provinciale.

Art. 12 - IL REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Il Consiglio Provinciale, ove ricorrano le condizioni di cui all'art.

30, comma 2, elegge l'organo di controllo, anche monocratico. In forma col-

legiale, l'organo è composto da 3 componenti effettivi e due supplenti. Il

Collegio elegge al suo interno il Presidente del Collegio. L'elezione del

Collegio dei Revisori è vincolante nelle provincie con più di 2.000 tessera-

ti. Ai componenti dell'organismo si applica l' art. 2399 del c.c.. Il compo-

nente unico dell'Organo di controllo è scelto tra i soggetti di cui all'art.

2397 c.c. Il predetto requisito professionale è prescrittivo per almeno uno

dei componenti dell'organo collegiale. Se l'Organismo esercita le funzioni

di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 (revisione legale dei conti) alme-

no un componente deve essere dotato dei requisiti professionali previsti,

con l'iscrizione nell'apposito registro dei Revisori legali dei conti

12.2 Nei casi disposti dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio

provinciale elegge il Revisore Unico o, qualora lo ritenga opportuno, il

Collegio dei Revisori composto Il revisore deve essere dotato dei requisi-

Handwritten signature

ti di professionalità di cui al citato articolo 31, comma 1.

Registrato.....

12.2 L'organo di controllo di cui al comma 12.1 svolge le funzioni di con-

trollo interno descritte nell'art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 117/2017 e per-

tanto vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un

soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un

suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con

voto consultivo;

Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei

suoi componenti e nel caso in cui le delibere dell'Organo siano prese a mag-

gioranza assoluta.

12.3 In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi

e supplenti del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si riman-

da alle norme dettate dal Codice Civile.

12.4 Il Consiglio Provinciale può eleggere l'organo di controllo, oltre che

nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della

complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di con-

tributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come

monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a

persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle pro-

blematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente

Qsh
Rovun

ELLE FN 77/
DIVINCIALE I
STORIA 05 P
ITT. 202

iscritto nell'albo dei revisori.

L'organo resta in carica per quattro anni ma in ogni caso fino

all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario

relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

Oltre a quanto previsto dalla normativa e a dettaglio della stessa, l'organo

di controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Provinciale

per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle

decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello

statuto;

2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta

dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei con-

tratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi,

contabili e fiscali previsti;

3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istitu-

zionali del sodalizio;

4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è redatto in con-

formità degli schemi di rendiconto definiti dal legislatore;

5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle at-

tività istituzionali;

6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la

credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla

salvaguardia del patrimonio;

7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse

C. G.
Russo

orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;

8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Provinciale possibili azioni di miglioramento;

Registrato

9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;

10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;

11. svolge ogni ulteriore attività ad esso demandata dalle disposizioni di legge

Art. 13 - INCOMPATIBILITA' E DURATA DI MANDATO

13.1 La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente nazionale.

13.2 Il Presidente provinciale è eletto con il voto della maggioranza dei delegati del Congresso e rimane in carica per un quadriennio.

13.3 La carica di Presidente provinciale può essere ricoperta per un massimo di 8 anni anche non consecutivi.

Art. 14 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

14.1 I componenti la Presidenza e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

14.2 Eventuali rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio di Presidenza ed iscritti nel bilancio dell'Associazione. I rimborsi spese potranno essere erogati solo su base analitica o se su base forfettaria, nei limiti stabiliti dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017.

14.3 La Sede Provinciale può, inoltre, in caso di particolare necessità, per

*Excell
Com*

lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento del-

le finalità istituzionali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, fermi i limiti a tal scopo stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. n. 117 cit.

14.4 Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299 e collegati e succ. mod. ed integr.

Art. 15 - RAPPRESENTANZA E POTERI

15.1 Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante di Acli Arte e Spettacolo nei confronti di terzi e per ogni attività della Presidenza Provinciale.15.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte

dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.15.3 Il Presidente della Sede Provinciale ha la rappresentanza legale di Acli Arte e Spettacolo Sede Provinciale anche in giudizio.

15.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente la Presidenza a ciò designato.

15.5 La Presidenza Provinciale può nominare un altro componente di Presidenza per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente di Presidenza designato in caso di assenza o impedimento.

15.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve comunque risultare da apposito processo verbale.

15.7 La Sede Provinciale di Acli Arte e Spettacolo risponde direttamente per le obbligazioni assunte e non impegna in tale campo i livelli superiori

C. M.
R. M.

ed inferiori. La Sede Provinciale ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale di competenza.

Registrato.....

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

16.1 La Sede Provinciale può elaborare proposte di variazione dello Statuto da sottoporre al Congresso Provinciale. Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Provinciale.

16.2 Le variazioni allo Statuto sono approvate a maggioranza di voti e dalla maggioranza dei delegati presenti, purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale.

Art. 17 - DURATA E SCIoglimento

17.1 Lo scioglimento della struttura provinciale dev'essere deliberata dal Congresso Provinciale.

17.2 Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento della Sede Provinciale con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

17.3 In caso di scioglimento il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione a qualsiasi titolo, dell'Associazione provinciale, i beni patrimoniali si trasferiscono ad ACLI Arte e Spettacolo APS nazionale.

17.5 Ove il trasferimento previsto nel punto che precede non sia possibile, sempre in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Sede Provinciale è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico

[Handwritten signature]

Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla leg-

ge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utili-
tà sociale. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del pa-
trimonio residuo tra i soci.

17.6 Le scelte del beneficiario, compatibilmente con quanto previsto dalle
leggi vigenti in materia, sono deliberate dal Consiglio Provinciale su pro-
posta del Consiglio di Presidenza con la maggioranza qualificata prevista
per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 18 - RISORSE ECONOMICHE

18.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio fun-
zionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente
dal Consiglio provinciale;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e docu-
mentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse genera-
le svolte in via secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiun-
gimento della missione istituzionale;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

C. C. All
R. C. C.

finanziamento, quali raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi

nonché operazioni di fund raising;

Registrato

i. beni mobili ed immobili di proprietà della Sede Provinciale;

j. partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diver-

si, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di

Credito, ove compatibili con la natura e le attività dell'associazione;

k. entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito

per finalità di sovvenzione;

l. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo

Settore.

18.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normati-

va vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti e

agli impieghi di risorse utilizzate nelle attività sociali.

18.3 I beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza del-

le singole Strutture di base e delle strutture provinciali devono essere in-

ventariati con obbligo di trasmissione alla Presidenza Nazionale.

18.4 E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo

le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali sta-

tutariamente previste.

18.5 E' fatto divieto di ripartire, proventi, utili o avanzi di gestione co-

munque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati. Il

divieto è esteso alla distribuzione indiretta di utili e fondi, riserve e

capitale, con specifico riguardo alle fattispecie previste dall'art. 8 del

d.lgs. 2 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 19 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Handwritten signature

19.1 L'anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto

del 1° settembre dell'anno successivo.

19.2 L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

19.3 Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione. Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 2 del decreto n. 117 cit., l'associazione potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

19.4. In caso di superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 14, comma 1 del decreto n. 117 cit., l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero. In tal caso, il bilancio, oltre che depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà pubblicato sul sito internet dell'associazione.

19.5 I documenti sociali di cui ai precedenti commi sono predisposti dalla Presidenza e devono essere depositati presso la sede provinciale almeno 15 giorni prima del Consiglio Provinciale.

19.4 Il Consiglio Provinciale di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

19.5 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. N. 117/2017 e succ. mod. ed in-

L. R.
Rovun

tegr.

Art. 20 - PROCESSI VERBALI

Registrato

20.1 Tutti gli organi di ogni livello debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione non oltre la seduta successiva, a custodirlo a libro. I verbali devono essere trasmessi in copia alla sede nazionale di Acli Arte e Spettacolo APS.

20.2 Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali previa richiesta scritta motivata indirizzata all'Organismo di riferimento.

Art. 21 - DISPOSIZIONI VARIE

21.1. Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alla Presidenza nazionale.

21.2 La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

21.3 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali.

21.4 I componenti della presidenza e del consiglio provinciale possono par-

Segel
Primo

tecipare alle riunioni anche con mezzi di telecomunicazione secondo la nor-

mativa vigente; in tale caso il Presidente della seduta deve accertare che

ci sia una corretta ricezione e siano garantite adeguate modalità di parte-

cipazione per coloro che sono collegati in videoconferenza.

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

22.1 I componenti della presidenza provinciale e del consiglio provinciale

su accettazione della presidenza, possono partecipare alle riunioni anche

con mezzi di telecomunicazione secondo la normativa vigente; in tale caso il

Presidente della seduta deve accertare che ci sia una corretta ricezione e

siano garantite adeguate modalità di partecipazione per coloro che sono col-

legati in videoconferenza.

22.2 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Sta-

tuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto e Rego-

lamenti di Acli Arte e Spettacolo Associazione Nazionale APS da considerare,

a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del pre-

sente Statuto - del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), del codice

civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche

di carattere regionale e comunale - e regolamentari in materia



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

2 3 OTT. 2020

Registrato

3281 SERIE III
IL DIRETTORE PROVINCIALE
TECNICO FIARIALI
(Pisa)

Cal
Russo